

COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



Regolamento comunale per il servizio di taxi e di noleggio da rimessa con conducente.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.6.2000

Esaminata senza rilievi nella seduta del 21.7.2000 prot. n. 2770, visti i chiarimenti forniti con nota prot. n. 16815 del 19.7.2000 con annullamento dell'art.24, commi 1 e 9, art.25, comma 1, art.34, comma 1, lettera C)

Modificato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.6.2007, divenuta esecutiva in data 23.07.2007

INDICE

CAPO I°

SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
- ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.
- ART. 3 CONDIZIONI DI ESERCIZIO.
- ART. 4 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.
- ART. 5 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI.

CAPO II°

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI RILASCIO.

- ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.
- ART. 7 NUMERO E TIPO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E PER IL SERVIZIO DI TAXI (modificato con atto C.C. n.41/2007).
- ART. 8 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.
- ART. 9 CONTENUTI DEL BANDO.
- ART. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.
- ART. 11 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA.
- ART. 12 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA.
- ART. 13 DURATA IN CARICA E POTERI DELLA COMMISSIONE.
- ART. 14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
- ART. 15 COMMISSIONE DI CONCORSO ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
- ART. 16 TITOLI DI PREFERENZA.
- ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO.
- ART. 18 VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 19 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 20 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- ART. 21 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 22 TRASPORTO DEI PORTATORI DI HANCAP.
- ART. 23 SPECIFICAZIONE RELATIVA ALLE MOTOCARROZZETTE. IDONEITA' DEI MEZZI E LORO STAZIONAMENTO.
- ART. 24 TARIFFE E TASSOMETRO.
- ART. 25 ORARIO DI SERVIZIO ED EVENTUALI TURNI.
- ART. 26 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI.
- ART. 27 FORZA PUBBLICA.

CAPO III°

ILLECITI E SANZIONI.

- ART. 28 VIGILANZA.
- ART. 29 DIFFIDA.
- ART. 30 SANZIONI.
- ART. 31 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
- ART. 32 REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
- ART. 33 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 34 DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE.
- ART. 35 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

CAPO IV°

VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE

- ART. 36 VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA.
- ART. 37 PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE.
- ART. 38 RAZZE DI CAVALLO IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
- ART. 39 ABILITAZIONE DEL CAVALLO.
- ART. 40 CARATTERISTICHE DELLA VETTURA.
- ART. 41 REVOCA DELLA LICENZA.

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 42 COLORAZIONE ESTERNA DEI TAXI
- ART. 43 AUTOVETTURA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
- ART. 44 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.
- ART. 45 TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI.

CAPO I° - SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento contiene le norme regolamentari per la disciplina del servizio di taxi con autovettura, di noleggio da rimessa di autovetture e motocarrozette con conducente e veicoli a trazione animale del genere equino.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15/01/1992 n. 21, nonché alla Legge Regionale n. 10 del 06/04/1998.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
 - b) dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
 - c) dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 - d) dalla legge 15/01/1992, n. 21;
 - e) dal D. M. 13/12/1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D. M. 15/12/1992, n. 572;
 - g) dall'art. 8 della legge 05/02/1992, n. 104;
 - h) dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/04/1993;
 - i) dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 19/11/1992;
 - j) dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1996, n. 503.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinati dalle leggi dello Stato.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, il numero **massimo è di 9 persone** trasportate compreso l'autista, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di **taxi** e dal **servizio di noleggio da rimessa con conducente**, così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 15/01/1992, n. 21.
2. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, detti autoservizi sono compiuti anche in modo continuativo o periodico.

ART. 3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

1. I servizi di piazza, di noleggio da rimessa con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. della legge 15/01/1992 n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente **iscritto al ruolo** di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un **singolo veicolo**. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15/01/1992, n. 21 e delle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono **atti strettamente personali** in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
4. La licenza o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune e nel caso di specie, la **Polizia Municipale**, previa corresponsione della relativa spesa, rilascia un **contrassegno** del tipo approvato, contenente quanto segue:
 - il nome del Comune,
 - stemma del Comune,
 - il nome del titolare della licenza o autorizzazione,

- numero della licenza o autorizzazione.
5. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
 6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre che **iscritti al ruolo** di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.
 7. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
 8. Il requisito della **idoneità professionale** comprovato dalla **iscrizione nel ruolo dei conducenti**, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo all'esercizio della professione in qualità di dipendente, soci o collaboratori familiari.

ART. 4

SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio da rimessa possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea di taxi o dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, approvato dall'Ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5

AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente possono effettuare i trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea, ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano. Il rientro in sede dovrà essere espletato a vuoto, ovvero con il medesimo cliente.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio di taxi per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del Codice della Strada.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a o vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita, se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio, sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II° - ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI RILASCIO.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio da rimessa con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Europea, a condizione di reciprocità, nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno e tutti gli altri requisiti di rito.

Art. 7

NUMERO E TIPO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E PER IL SERVIZIO DI TAXI.

1. Con il presente regolamento sulla base dell'entità della popolazione, della distanza delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune, del Comune e delle frazioni dalla stazione ferroviaria, della capienza dei mezzi di trasporto pubblico, dei servizi effettuati dalle ferrovie dello stato, dagli autoservizi di linea nel territorio Comunale, del numero e dell'importanza delle attività turistiche, ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle autorizzazioni teoriche disponibili il Consiglio Comunale determina, avendo sentito la Commissione Comunale Consultiva, determina il numero delle licenze o autorizzazioni concedibili di cui al prosieguo:
 - a) licenze per servizio di taxi con autovettura..... n. 2 (due);
 - b) licenze per servizio di vettura a trazione animale.....n. 2 (due);
 - c) autorizzazioni per il noleggio di autovetture con conducente..... n. 5 (cinque);
 - d) autorizzazioni per il noleggio di motocarozzetta con conducente..... n. 2 (due).
2. Le licenze o autorizzazioni concedibili per tali servizi si distinguono facendo riferimento all'art.85 della classifica dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
3. La licenza già rilasciata, al momento della stesura del presente regolamento, per il servizio di taxi è di numero 1 (uno), resta valida e s'intende annoverata nel gruppo di cui al comma 1 lett. a).

TESTO vigente precedente alla modifica

1. Con il presente regolamento sulla base dell'entità della popolazione, della distanza delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune, del Comune e delle frazioni dalla stazione ferroviaria, della capienza dei mezzi di trasporto pubblico, dei servizi effettuati dalle ferrovie dello stato, dagli autoservizi di linea nel territorio Comunale, del numero e dell'importanza delle attività turistiche, ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle autorizzazioni teoriche disponibili il Consiglio Comunale determina, avendo sentito la Commissione Comunale Consultiva, determina il numero delle licenze o autorizzazioni concedibili di cui al prosieguo:
 - a) licenze per servizio di taxi con autovettura n. 3 (tre);
 - b) licenze per servizio di vettura a trazione animale n. 2 (due);
 - c) autorizzazioni per il noleggio di autovetture con conducente n. 4 (quattro);
 - d) autorizzazioni per il noleggio di motocarozzetta con conducente n. 2 (due).
2. Le licenze o autorizzazioni concedibili per tali servizi si distinguono facendo riferimento all'art.85 della classifica dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
3. La licenza già rilasciata, al momento della stesura del presente regolamento, per il servizio di taxi è di numero 1 (uno), resta valida e s'intende annoverata nel gruppo di cui al comma 1 lett. a).

ART. 8

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente sono assegnate in seguito a **pubblico concorso** per titoli ai soggetti **iscritti al ruolo dei conducenti**.
2. Il concorso deve esser indetto quando si rendano disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, o revoca una o più licenze, o autorizzazioni o in seguito ad un aumento del contingente numerico delle stesse.
3. L'indizione del relativo bando, di competenza del Capo Area, **avviene entro 150 giorni** dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione.
4. Resta ferma in ogni caso la validità **triennale** della graduatoria prevista dall'art.15, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di **una sola** licenza o autorizzazione.
6. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei certificati d'**iscrizione nel ruolo** di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea, nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno e tutti gli altri requisiti di rito.
7. Il bando sarà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale delle Regione, per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio, nonché:
 - a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
 - b) inviato, per la pubblicazione, ai Comuni contermini;
 - c) inviato alle organizzazioni di categoria.

ART. 9

¹ Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 28 giugno 2007

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti **obbligatori** del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo di licenze o autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti per l'ammissione al concorso;
 - c) requisiti per il rilascio del titolo;
 - d) elenco dei titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione dei medesimi;
 - e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda, modalità d'invio ed eventuali documenti da presentare;
 - f) schema di domanda;
 - g) rinvio alle norme del presente regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria.

ART. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le licenze o autorizzazioni comunali per l'esercizio di taxi o di noleggio con conducente, la **Commissione di concorso** procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno riportato:
 - a) per il titolo di cui alla lettera a) dell'art. 16, **2 punti per ogni anno di servizio con..... un massimo di punti 10;**
 - b) per il titolo di cui alla lettera b), dell'art. 16 **massimo punti 1;**
 - c) per il titolo di cui alla lettera c) dell'art. 16, **massimo punti 1;**
2. Coloro che saranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, lett. d) o e) avranno ***priorità assoluta nell'assegnazione*** delle licenze o autorizzazioni a prescindere dal punteggio conseguito.
3. **Non** può in alcun caso costituire titolo di valutazione la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

ART. 11 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. E' costituita la Commissione Comunale Consultiva preposta ad operare per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. Essa è composta da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - n. 1 soggetto designato dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;
 - n. 1 soggetto designato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
 - massimo n.4 soggetti designati dalle associazioni dei consumatori;
 - massimo n.3 soggetti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - massimo n.3 soggetti designati dalle associazioni dei lavoratori.
3. Esplica le funzioni di Segretario della Commissione un addetto al Settore Attività Produttive.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri della **Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima** dalla data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della **metà più uno** dei membri.
4. I membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla Commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.
6. Le votazioni sono **palesi**, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
7. Qualora un punto all'ordine del giorno concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
8. I pareri sono adottati con i voti favorevoli della **metà più uno dei componenti effettivi** la Commissione, in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far verbalizzare le loro considerazioni.

9. Il parere negativo della Commissione dovrà essere motivato.
10. Della riunione il Segretario redige un verbale che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione.

ART. 13

DURATA IN CARICA E POTERI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione dura incarica **cinque anni a far tempo dall'atto di nomina**.
2. Il parere della Commissione è **obbligatorio** in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma **non** è vincolante per l'Amministrazione Comunale.
3. La Commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento.

ART. 14

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il noleggio con conducente dovranno essere presentate al Comune, su carta legale e nel rispetto delle norme contenuta nella legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella **domanda** devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai **seguenti documenti**:
 - a) Dichiarazione di certificazione attestante l'iscrizione dell'interessato al ruolo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403, così come chiarita dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 02/02/1999, n. 2;
 - b) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio nel caso di assegnazione della relativa licenza o autorizzazione;
 - c) Documentazione attestante la sussistenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
 - d) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
3. Per il **rilascio** della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) essere iscritti al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 443, per le imprese già esercitanti l'attività;
 - c) essere proprietari, o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o autorizzazione all'esercizio;
 - d) avere la sede o in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi o la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio con conducente;
 - e) **non** aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - f) aver completato la scuola dell'obbligo.
4. Risultano **impedimenti soggettivi** per il rilascio della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione di una professione o di un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423, 31/05/1965, n. 575, 13/09/1972 n. 646 e 12/10/1982 n. 726;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione.
5. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni saranno oggetto di verifica d'ufficio, a meno che ciò non sia possibile, nel qual caso il richiedente dovrà presentare un'auto certificazione autentica rilasciata, da uffici pubblici o da privati, che sono in possesso degli atti o che

sono a conoscenza di fatti oggetto della certificazione medesima, di data non anteriore a 6 (sei) mesi. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di auto certificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla Legge 04/01/1968, n.15, nonché successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni previste dalla Legge 15/01/1992, n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

6. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza o autorizzazione se non a seguito della **pubblicazione del bando**.

ART. 15

COMMISSIONE DI CONCORSO ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. Con **provvedimento del Capo Area** è nominata una commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Capo Area stesso, con funzione di Presidente e 2 esperti del settore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
3. La commissione opera con **collegio perfetto**.
4. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione prima di procedere alla formazione della relativa graduatoria, tenuto conto dei titoli e dei criteri contenuti nell'art. 10 del presente regolamento.
5. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse, le licenze o autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo della graduatoria.
6. Qualora nel contesto della graduatoria si verificano situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.
7. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla Commissione costituisce parere, del quale il funzionario si avvale per determinare l'assegnazione.
8. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione ha **validità di anni 3 (tre)**. I posti di organico che si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 16

TITOLI DI PREFERENZA

1. Nell'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
 - a) l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - b) l'essere associati (per il servizio di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese, purché le stesse siano esercenti;
 - c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - d) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto di guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi (per il rilascio della **licenza di taxi**);
 - e) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi (per il rilascio dell'autorizzazione per il **servizio di noleggio con conducente**).

ART. 17

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio **entro 4 (quattro) mesi** dal rilascio del titolo, dalle conclusioni del trasferimento.
2. Detto termine potrà essere **prorogato** fino ad un **massimo di altri 4 (quattro) mesi**, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa allo stesso non imputabile.

ART. 18

VALIDITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a **controllo ogni anno** e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere **revocate** o dichiarate **decadute** anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
3. Ogni anno dovrà essere presentata la dichiarazione di prosecuzione dell'attività, con l'apposito modello predisposto dal Servizio Attività Produttive, dichiarando fra l'altro il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento.

ART. 19

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge ad altro soggetto **abilitato** all'esercizio della professione.
2. Il **trasferimento** della licenza o autorizzazione deve essere **comunicato al Comune**, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed i possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15/01/1992, n.21, è autorizzato dal Comune alle persone designate dagli eredi **entro il termine previsto di 2 (due) anni**, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti, trascorso tale termine devono tornare al Comune.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'**esercizio provvisorio** mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la **durata di 2 (due) anni**, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15/01/1992, n. 21, per gli eredi titolari (ovvero facoltà di farsi sostituire da persone iscritte al ruolo fino al raggiungimento della maggiore età). La stessa regola si applica nel caso d'incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In **nessun** caso può esse ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992, n. 21, o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento per ottenere le voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste dal Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con **idoneo atto di disposizione patrimoniale** il consenso del titolare trasferente o, in caso di more dello stesso, la **situazione successoria**, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che **abbia trasferito** la licenza o l'autorizzazione **non** può essere attribuita rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non **dopo 5 (cinque) anni** dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 20

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'**obbligo** di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito, nonché in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) segnalare attraverso l'apposito segnale illuminabile, la condizione di taxi libero o occupato.
2. E' fatto **divieto** di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli all'esercizio dell'attività;

- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 22

TRASPORTO DEI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'**obbligo** di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti stabiliti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.

ART. 23

SPECIFICAZIONE RELATIVA ALLE MOTOCARROZZETTE DONEITÀ DEI MEZZI E LORO STAZIONAMENTO

1. Oltre agli articoli del Codice della Strada e relativo regolamento, sono applicabili ai titolari di autorizzazione di licenza di noleggio di motocarrozzette tutti gli articoli del presente Regolamento, purché compatibili con la particolarità del trasporto.
2. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi o noleggio con conducente debbono:
- a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) esser muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.**
3. Qualora il mezzo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o autorizzazione, entro il termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il funzionario, previa diffida adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.
4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal funzionario del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio, con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.
5. Lo **stazionamento** delle autovetture adibite al **servizio di taxi**, nonché **delle vetture a trazione animale** avviene in **luogo pubblico**, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica e stabilite con ordinanza della Polizia Municipale.
6. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene nello stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi.
7. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza, per motivi di sicurezza pubblica o di circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
8. Lo stazionamento delle autovetture di **noleggio con conducente** avviene esclusivamente all'interno delle **rimesse situate nel territorio del Comune** che ha rilasciato l'autorizzazione, ove i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

ART. 24

TARIFFE E TASSAMETRO

1. **Annullato** (* vedi decisione CO.RE.CO.).
2. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il Funzionamento a base multipla deve essere comandato con congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) deve essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in lire italiane e facoltativamente in Euro.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che, sia l'autista, sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro **deve essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Municipale**, la quale si servirà di **apposita officina autorizzata** per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria.
5. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione, o venga licenziato dall'utente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
4. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
5. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
6. E' data facoltà d'installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.
7. **Annullato** (* vedi decisione CO.RE.CO.).
8. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o noleggio da rimessa con conducente), ai sensi artt. 2 e 4 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

ART. 25

ORARIO DI SERVIZIO ED EVENTUALI TURNI.

1. **Annullato** (* vedi decisione CO.RE.CO.).

ART. 26

TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto di cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo, ad eccezione di animali domestici di piccola taglia, contenuti o protetti in apposita gabbia.

ART. 27

FORZA PUBBLICA.

1. E' fatto obbligo ai titolari di licenza o autorizzazione di compiere i servizi, per pubblico interesse, ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. Il servizio prestato sarà remunerato secondo le tariffe vigenti.

CAPO III° - ILLECITI E SANZIONI.

ART. 28

VIGILANZA.

1. La Commissione Comunale Consultiva ed il Corpo di Polizia Municipale vigilano sull'osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea

2. Il Corpo di Polizia Municipale, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 29 DIFFIDA

1. Il Comune **diffida** il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale e di taratura periodica del tassametro;
 - d) muti l'indirizzo dell'autorimessa o della sede, nell'ambito del Territorio Comunale, senza dare la prescritta autorizzazione al Comune;
 - e) si procuri con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare che sia stato già diffidato una volta e che sia **nuovamente** incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 30 SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 13 della Legge Regionale n. 10 del 06/04/1998.
2. La sanzione è applicata dal Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 03/03/1934, n. 383 è ammesso a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

ART. 31 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione comunale d'esercizio può essere **sospesa** dal Comune, per un periodo **non superiore a sei mesi** nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
 - c) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati, salvo autorizzazione da parte comunale;
 - d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti e non sottoposto a controllo periodico;
 - e) fermi il veicolo, interrompa il servizio, o devii di propria iniziativa il percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza o autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

ART. 32 REVOCA DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la **revoca** della licenza o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute nell'art. 19 del presente Regolamento;

- d) quando sia intervenuta una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale, per una pena complessiva superiore a due anni;
 - e) quando sia stata accertata la negligenza abituale nel disimpegno del servizio o sia siano verificate gravi e ripetute violazioni della legge e del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle **condizioni d'impedimento** di cui al precedente art. 14.
 3. In **ogni momento**, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Comune provvede alla revoca, dandone comunicazione al Servizio competente alla tenuta del ruolo.

ART. 33 **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca, debbono essere contestati tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi **trenta giorni**, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
2. Il Comune decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della **MCTC**.

ART. 34 **DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Comune dispone la **decadenza** della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) per morte del titolare dell'autorizzazione o licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19;
 - c) **Annullato** (* vedi decisione CO.RE.CO.);
 - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un **periodo superiore a 4 (quattro) mesi**.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché del competente Ufficio della C.C.I.A.A.

ART. 35 **IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni di cui al presente Capo IIII devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalle Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. **Nessun indennizzo** è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV° - VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE

ART. 36 **VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA**

3. Sono applicabili ai titolari di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento, purché compatibili con la particolarità del trasporto.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, si riserva, con ordinanza della Polizia Municipale, di determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali, nonché i luoghi di stazionamento nell'attesa del servizio.

ART. 37

PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro, che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 39, non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

ART. 38

RAZZE DI CAVALLO IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti **razze** di cavalli:
 - tiro pesante rapido (T.P.R.), o altre razze da tiro;
 - lipizzani;
 - maremmani;
 - trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso;
 - o comunque altre razze abilitate dal servizio veterinario.
2. Il rilascio di licenza è subordinato al **possesso** di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

ART. 39

ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'abilitazione d'idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della relativa licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal **Servizio Veterinario** del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione equina.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato d'idoneità al traino **prima della scadenza annuale**, presso il **Servizio Veterinario** competente per territorio.

ART. 40

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere preferibilmente del tipo "**milordina rotonda**" a tre posti interni e possedere le seguenti caratteristiche o di altro tipo idoneo, purché a tre posti interni:
 - a) **corpo di cassa**: ossatura in legno stagionato preferibilmente di frassino o noce – pannelli in legno noce scayon e tulipier – tavolo di fondo e foderine di legno di olmo – piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità;
 - b) **ruote**: mozzi o barilotti in legno di olmo – gavelli in frassino – raggi di acacia (robinia) – cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 50;
 - c) **avantreno e treno**: ponti di legno in frassino e noce – assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 – molle d'acciaio a 4 lame di 40 mm. – meccanica o freno a scatto con impugnatura – stanghe centinate con puntali nichelati all'estremità – alettoni lunghi a forma di vaso in ferro, a mandorla coperto di lamiera – tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati – capota a tre archi con compassi di ferro – pedana per accesso in materiale antisdrucchiolo;
 - d) **fanali**: tipo bisquadre ad intera guarnizione – pareti metalliche nere e placcature nichelate;
 - e) **ombrelloni**: scuri d'inverno e chiari d'estate;
 - f) **targa**: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
2. I veicoli destinati a trazione animale **dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite** dagli articoli da 64 a 70 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
3. L'età del conducente dovrà essere compresa tra i 18 e i 65 anni di età.
4. Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del predetto decreto legislativo.

5. Le **caratteristiche** del veicolo a trazione animale saranno verificate dalla **Polizia Municipale** di questo Comune.
6. Le **2 targhe** necessarie saranno fornite dalla **Polizia Municipale** del Comune, previa corresponsione della relativa spesa.

ART. 41 **REVOCA DELLA LICENZA**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 32 del presente regolamento, il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di **condanna per il maltrattamento di animali**, o in caso di utilizzo di una **cavallo privo dell'abilitazione** prevista nel precedente articolo 39.

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 **COLORAZIONE ESTERNA DEI TAXI**

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19/11/1992, pubblicato sulla G. U. N. 283 del 1° Dicembre 1992 la colorazione esterna delle autovettura da adibire al **servizio di taxi**, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° Gennaio 1993, deve essere **bianca**.
2. L'obbligo della colorazione bianca **non** si estende ad eventuali fregi, accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, per esempio, le fasce laterali paraurti.
3. Le autovetture debbono recare **una fascia monocroma celeste** immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza massima di 6 (sei) centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune.
5. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cmq.

ART. 43 **AUTOVETTURA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA**

1. Le autovetture da adibite al servizio di noleggio da rimessa con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "**noleggior**" e sono dotate di una targa **posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile**, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione di un numero progressivo.
2. Le predette targhe saranno **fornite dalla Polizia Municipale**, previa corresponsione della relativa spesa.

ART. 44 **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento sarà inviata:
 - a) *alla Regione Marche Servizio Trasporti;*
 - b) *ai titolari di autorizzazioni e licenze;*
 - c) *ai componenti della Commissione Consultiva.*

ART. 45 **TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI.**

1. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento fossero già titolari di licenze ed autorizzazioni, fatti salvi eventuali termini perentori di legge, avranno tempo fino al **31/12/2000** per conformare la loro attività al presente regolamento